[12]

Ascensore, antibarriere ok se c'è la deroga del sindaco

Un condominio, senza ascensore, sta valutando l'installazione di un ascensore/montacarichi interno a fronte del bonus "barriere architettoniche" del 75 per cento. L'unica soluzione per l'installazione è l'inserimento nel vano scale interno; tuttavia, anche mediante il taglio delle scale, non è possibile rispettare i requisiti minimi previsti dal Dm Lavori pubblici 236/1989 (nello specifico, la larghezza utile dell'ascensore sarebbe di 520 centimetri). Nonostante ciò, la presenza di un ascensore/montacarichi (seppur di dimensioni ridotte) comporterebbe comunque un superamento delle barriere architettoniche, anche in considerazione della presenza di anziani e bambini nel condominio, e del fatto che le scale sono molto ripide.
L'appaltatore sostiene che il condominio potrebbe comunque avere diritto alla riduzione in base alla soluzione fornita dall'agenzia delle Entrate con l'interpello 908-355/2021, laddove la deroga ai requisiti minimi sia concessa «dal sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'ufficio tecnico».
Vorrei sapere se quanto affermato dall'appaltatore è corretto e quali documenti sono necessari per evitare una eventuale successiva contestazione da parte dell'agenzia delle Entrate.

Effettivamente, la Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia, con la risposta all'interpello 908-355/2021, ha affrontato la questione della rispondenza degli interventi, ai fini delle agevolazioni fiscali, al decreto del ministero dei Lavori pubblici («Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche») 14 giugno 1989, n. 236, che detta i requisiti minimi per accedere al bonus 75% per l'installazione dell'ascensore condominiale (articolo 1, comma 365, della legge 197/2022, di Bilancio per il 2023; articoli 119-ter e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020; articolo 1, comma 42, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; si veda anche la circolare 17/E/2023). Lo stesso Dm 236/1989, al-

l'articolo 7.5, prevede espressamente che, nel caso di interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'articolo 1, comma 3, della legge 13/1989 - sui requisiti minimi in sede di progettazione - è possibile prevedere delle deroghe a quanto previsto nello stesso decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali e impiantistici. In particolare, l'organo competente alla valutazione tecnica e all'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo in deroga è il sindaco in sede di provvedimento autorizzativo, previo giudizio favorevole dell'ufficio tecnico o del tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti.
In sostanza, se il sindaco riconosce che l'intervento facilita comunque l'accesso all'edificio per i portatori di handicap, l'intervento è agevolabile.
Pertanto, alla fine dei lavori dovrà essere realizzato un intervento che comporti l'effettiva rimozione delle barriere architettoniche nel rispetto delle normative tecniche recate dal Dm 236/1989 e dal provvedimento abilitativo concedente la deroga prevista dall'articolo 7.5. La pronuncia non ha trovato poi conferma in una pronuncia nazionale dell'agenzia delle Entrate, ma, tuttavia, resta comunque valida in ogni caso, facendo riferimento al Dm 236/1989, applicato su tutto il territorio nazionale.